



IL DIRETTORE GENERALE

**GIUSEPPE BORTONE**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

### POSTA PEC

Ai Presidenti delle Province

Ai Sindaci

Ai Direttori Generali della Regione

Ai Responsabili di Servizio della Direzione Generale  
Ambiente

Alle Associazioni di categoria

**OGGETTO: INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 53 (MODIFICHE ALL'ART. 4 DELLA LR N 9 DEL 1999) E 54 (MODIFICHE ALL'ART. 4 - TER DELLA LR N. 9 DEL 1999) DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013 N. 15 ("Semplificazione della disciplina edilizia")**

Con sentenza n. 93 del 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge della Regione Marche n. 3 del 2012, nella parte in cui, nell'individuare i criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tenere conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell'allegato III della Direttiva UE 2011/92/CE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come prescritto dall'articolo 4, paragrafo 3, della medesima.

Il rispetto dei criteri di cui all'allegato III della Direttiva costituisce, come affermato dalla Corte, un vincolo di derivazione comunitaria che grava sul legislatore regionale come su quello statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione.

In proposito è appena il caso di precisare che la materia in esame rientra nell'ambito della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e che le Regioni si sono per la maggior parte conformate a quanto previsto dalla legislazione statale in materia. L'occasione processuale dalla quale è scaturita la pronuncia della Corte e cioè l'impugnazione della citata legge regionale Marche da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ha quindi riguardato una disciplina regionale ma, nei fatti e indirettamente, anche quella statale da cui quella regionale derivava.

Viale della Fiera 8  
40127 Bologna

tel 051.527.6886 / 527.6013 / 527.6065  
fax 051.527.6991

Email: [dgambsegr@regione.emilia-romagna.it](mailto:dgambsegr@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [dgambsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:dgambsegr@postacert.regione.emilia-romagna.it)  
[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

In ogni caso, le conseguenze operative che discendono dalla pronuncia della Corte Costituzionale, sono che, a seguito della stessa, le disposizioni della legislazione nazionale di cui al D.Lgs. 152/2006 nonché, a cascata, delle legislazioni regionali, ivi comprese quelle di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 9 del 1999 nella parte in cui, analogamente alla legge regionale Marche 3 del 2012 dichiarata incostituzionale, identificano i progetti da sottoporre a VIA ed alla procedura di verifica (screening) mediante criteri in parziale contrasto con le disposizioni comunitarie, nonostante non siano state invalidate, non possono più essere applicate.

Le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale dovrebbero quindi, anche al fine di evitare eventuali contenziosi e azioni di responsabilità, procedere alla diretta applicazione delle disposizioni comunitarie che, in mancanza delle soglie e dei criteri fissati dallo Stato membro, impongono la sottoposizione a verifica (screening) di tutte le tipologie progettuali con un evidente ed ingente aggravio degli adempimenti a carico delle stesse amministrazioni oltre che delle aziende coinvolte.

Per risolvere la situazione che si è creata e per dare attuazione a quanto previsto dalla Direttiva 2011/92/CE alla luce della citata statuizione della Corte Costituzionale, l'Assemblea legislativa della Regione, anche in attuazione dell'articolo 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006, ha quindi approvato con gli articoli 53 e 54 della legge regionale 30 luglio 2013 n. 15 (*Semplificazione della disciplina edilizia*) specifiche modifiche agli articoli 4 e 4-ter della legge regionale n. 9 del 1999 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale".

In particolare, con tali nuove disposizioni si è introdotta nell'ordinamento regionale la declinazione di tutti i criteri previsti nell'allegato III della Direttiva 2011/92/CE consentendo così di mantenere le soglie previste negli Allegati B.1, B.2 e B.3 della legge regionale n. 9 del 1999, al fine di sottoporre a valutazione di impatto ambientale solo gli interventi più significativi.

Tali disposizioni, ai sensi dell'art. 61 della citata LR n. 15 del 2013, entrano in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione sul BURERT (avvenuta il 30 luglio 2013 sul numero 222) e quindi sono entrate **in vigore il 28 settembre 2013**.

Si evidenzia inoltre che anche il legislatore statale con la legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), ha adottato delle disposizioni volte all'attuazione della Direttiva 2011/92/CE, anche al fine di porre termine alla procedura di infrazione comunitaria 2009/2086.

In particolare all'articolo 23 della citata legge europea 2013 è stato disposto che il Ministero dell'Ambiente provvederà ad emanare delle linee guida finalizzate alla individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di verifica (screening) di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 152/2006.

A seguito dell'emanazione delle linee guida ministeriali dovrà essere valutata la coerenza della disciplina regionale alle disposizioni statali.

Alla luce delle considerazioni su esposte si procede all'esame puntuale delle nuove disposizioni normative.

L'art. 53 della LR n. 15 del 2013 dispone:

*"Art. 53  
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999*

1. *Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è sostituito dal seguente:*

- “1. Sono assoggettati alla procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo III:
- a) *i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3;*
  - b) *i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle seguenti aree individuate al punto 2 dell'allegato D:*
    - 1) *zone umide;*
    - 2) *zone costiere;*
    - 3) *zone montuose e forestali;*
    - 4) *aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa;*
    - 5) *zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;*
    - 6) *zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati;*
    - 7) *zone a forte densità demografica;*
    - 8) *zone di importanza storica, culturale e archeologica;*
    - 9) *aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;”.*
  - c) *i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II.*
  - d) *i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora essi siano realizzati in ambiti territoriali in cui entro un raggio di un chilometro per i progetti puntuali o entro una fascia di un chilometro per i progetti lineari siano localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale;*
  - e) *i progetti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);*
  - f) *qualora il proponente valuti che lo richiedano le caratteristiche dell'impatto potenziale ai sensi del punto 3 dell'Allegato D.”.*

L'art. 54 della LR n. 15 del 2013 dispone:

“Art. 54  
Modifiche all'articolo 4 ter della legge regionale n. 9 del 1999

1. *All'art. 4 ter della legge regionale n. 9 del 1999, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*“1. Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del cinquanta per cento nel caso in cui i progetti ricadono all’interno delle aree di cui all’ articolo 4, comma 1, lett. b).”.*

Con il presente atto si intende fornire **precisi indirizzi** al fine di dare adeguata ed uniforme applicazioni alle disposizioni sopra riportate, al cui pieno rispetto si invitano le autorità competenti per le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale.

In primo luogo si sottolinea che le soglie indicate negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della legge regionale n. 9 del 1999 mantengono pienamente la loro validità, fatta salva la loro riduzione del 50% disposta dalla nuova disposizione sopra ricordata che riformula il comma 1 dell’art. 4. ter della legge regionale n. 9 del 1999.

In secondo luogo si evidenzia che le modifiche introdotte dagli articoli 53 e 54 della legge regionale 30 luglio 2013 n. 15 (*Semplificazione della disciplina edilizia*) lasciano impregiudicate le disposizioni di cui all’art. 4-bis della L.R. n. 9 del 1999 ed in particolare le disposizioni di cui al comma 1, lett. b) relative alla sottoposizione alla procedure di verifica (screening) dei progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della legge regionale n. 9 del 1999. In sostanza, per i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 continua a rimanere obbligatoria esclusivamente la sottoposizione alla procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II della L R n. 9 del 1999; fatto comunque salvo quanto previsto dall’immutato comma 2 dell’art. 4 della LR 9/99, che dispone “sono assoggettati alla procedura di VIA i progetti di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 qualora la modifica o l’estensione sia, di per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi allegati”. Per tale disposizione (art. 4, comma 2) trova, ovviamente, applicazione quanto previsto dalla modifica all’art. 4-ter, comma 1, della LR 9/99 come modificato dall’art. 54 della LR 15/2013: *“Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del cinquanta per cento nel caso in cui i progetti ricadono all’interno delle aree di cui all’ articolo 4, comma 1, lett. b).”.*

In terzo luogo si sottolinea che tutte le procedure di VIA e di Verifica (screening) sono obbligatorie esclusivamente per i progetti di nuova realizzazione. Infatti, l’art. 4-bis, comma 1, lett. b), disciplina i casi di modifica o estensione di opere o interventi esistenti.

In quarto luogo si evidenzia che il riformulato art. 4 della legge regionale n. 9 del 1999 che dispone le fattispecie di sottoposizione alla procedura di VIA di cui al Titolo III della medesima legge:

- A. lascia invariate le disposizioni delle lettere a) e c) del comma 1;**
- B. modifica sostanzialmente le disposizioni della lettera b) del comma 1;**
- C. introduce nuove disposizioni nelle lettere d), e) e f) del comma 1.**

**A.** La lettera a) del comma 1 del riformulato art. 4 della LR n. 9 del 1999 conferma la diretta sottoposizione alla procedura di VIA di cui al Titolo III della medesima legge le tipologie progettuali, di nuova realizzazione, elencate negli Allegati A.1, A.2 e A.3, mentre la lettera c) del medesimo comma conferma la sottoposizione alla procedura di VIA di cui al Titolo III della medesima legge le tipologie progettuali, di nuova realizzazione, elencate negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l’esito della procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II della medesima legge.

**B.** La riformulata lettera b) del comma 1 dell’art. 4 della LR n. 9 del 1999 estende, in recepimento di quanto disposto dalla dalla Direttiva 2011/92/CE secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 93 del 2013

della Corte Costituzionale, quanto già previsto nella vecchia disposizione per le aree naturali protette e per le zone SIC e ZPS [ora elencate ai punti 4) e 5)], cioè la diretta sottoposizione alla procedura di VIA di cui al Titolo III della medesima legge le tipologie progettuali, di nuova realizzazione, elencate negli Allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono, anche parzialmente, all'interno delle seguenti aree individuate al punto 2 dell'allegato D:

- 1) zone umide;
- 2) zone costiere;
- 3) zone montuose e forestali;
- 4) aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa;
- 5) zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- 6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati;
- 7) zone a forte densità demografica;
- 8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
- 9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche.

Di seguito si dettano disposizioni interpretative per una corretta e omogenea individuazione delle fattispecie individuate nell'elenco sopra riportato.

**1) Zone umide:**

Per **zone umide** sono da intendersi le zone individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar di cui al DPR 13 marzo 1976, n. 448 (*Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971*).

**2) Zone costiere:**

Per **zone costiere** sono da intendersi le aree localizzate all'interno della fascia di profondità di 300 m a partire dalla linea di battigia del mare Adriatico.

**3) Zone montuose e forestali:**

Per **zone montuose** sono da intendersi le aree poste al di sopra di 1.200 m di altezza sul livello del mare ai sensi della lettera d) dell'art. 142 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6luglio 2002, n. 137*).

Per **zone forestali** sono da intendersi, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea che hanno una estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento.

Sono altresì assimilati a zone forestali i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore

a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco (non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate).

Sono esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno.

**4) Aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa:**

Per aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa si intendono i parchi e le riserve naturali istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*Legge quadro sulla aree protette*) nonché i parchi (regionali ed interregionali), le riserve naturali, i paesaggi naturali e seminaturali protetti e le aree di riequilibrio ecologico istituite ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (*Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000*).

Si sottolinea che la disposizione in questione ricomprende all'interno delle aree naturali protette anche le cosiddette "aree contigue" di cui all'art. 25, comma 1, lett. e) della citata LR n. 6 del 2005.

**5) Zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC e ZPS:**

Per zone classificate o protette dalla vigente legislazione si intende:

- le aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6luglio 2002, n. 137*), nonché gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo D. Lgs. n. 42 del 2004;
- le aree soggette a tutela archeologico di cui all'art. 10, comma 3, lettere a) e d) del D. Lgs. n. 42 del 2004;
- gli immobili e le aree di cui all'art. 10, comma 3, lettere a) e d) del D. Lgs. n. 42 del 2004 dichiarate di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del medesimo D. Lgs. n. 42 del 2004.

Per aree designate SIC e ZPS si intendono le aree individuate come aree designate SIC (Siti di importanza comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e come aree designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

**6) Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati:**

Per zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione europea sono già stati superati:

- a) si intendono i territori dei Comuni in cui sono superati i valori limite di qualità dell'aria per il PM10 (media annuale di  $40 \cdot g/m^3$  e media giornaliera di  $50 \cdot g/m^3$  per più di 35 giorni/anno) e/o il valore limite annuale del biossido di azoto (NO<sub>2</sub>) di  $40 \cdot g/m^3$ , come

individuati dalla cartografia delle aree di superamento approvata con DGR 362/2012 “Attuazione della DAL 51 del 26 luglio 2011 - approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse”, quali ricadenti nelle aree in cui vi è superamento congiunto di PM10 e NO<sub>2</sub> (aree rosse) e nelle aree in cui vi è superamento del PM10 (aree arancioni):

1. Alseno
2. Besenzone
3. Cadeo
4. Calendasco
5. Caorso
6. Carpaneto Piacentino
7. Castell'Arquato
8. Castelvetro Piacentino
9. Cortemaggiore
10. Fiorenzuola d'Arda
11. Monticelli d'Ongina
12. Piacenza
13. Podenzano
14. Pontenure
15. Rottofreno
16. San Giorgio Piacentino
17. San Pietro in Cerro
18. Sarmato
19. Villanova sull'Arda
20. Busseto
21. Collecchio
22. Colorno
23. Felino
24. Fidenza
25. Fontanellato
26. Fontevivo
27. Mezzani
28. Montechiarugolo
29. Noceto
30. Parma
31. Polesine Parmense
32. Roccabianca
33. Sala Baganza
34. San Secondo Parmense
35. Sissa
36. Soragna
37. Sorbolo
38. Torrile
39. Traversetolo
40. Trecasali
41. Zibello
42. Albinea
43. Bagnolo in Piano
44. Bibbiano

45. Boretto
46. Brescello
47. Cadelbosco di Sopra
48. Campagnola Emilia
49. Campegine
50. Casalgrande
51. Castellarano
52. Castelnovo di Sotto
53. Cavriago
54. Correggio
55. Fabbriico
56. Gattatico
57. Gualtieri
58. Guastalla
59. Luzzara
60. Montecchio Emilia
61. Novellara
62. Poviglio
63. Quattro Castella
64. Reggiolo
65. Reggio nell'Emilia
66. Rio Saliceto
67. Rolo
68. Rubiera
69. San Martino in Rio
70. San Polo d'Enza
71. Sant'Ilario d'Enza
72. Scandiano
73. Bastiglia
74. Bomporto
75. Campogalliano
76. Camposanto
77. Carpi
78. Castelfranco Emilia
79. Castelnuovo Rangone
80. Castelvetro di Modena
81. Cavezzo
82. Concordia sulla Secchia
83. Finale Emilia
84. Fiorano Modenese
85. Formigine
86. Maranello
87. Medolla
88. Mirandola
89. Modena
90. Novi di Modena
91. San Cesario sul Panaro
92. San Felice sul Panaro
93. San Possidonio

94. San Prospero
95. Sassuolo
96. Soliera
97. Spilamberto
98. Vignola
99. Anzola dell'Emilia
100. Bazzano
101. Bologna
102. Crespellano
103. Imola
104. Zola Predosa
105. Cento
106. Ferrara
107. Castel Bolognese
108. Faenza
109. Ravenna
110. Cesena
111. Forlì
112. San Mauro Pascoli
113. Savignano sul Rubicone
114. Rimini

In tali territori comunali le disposizioni relative alla diretta sottoposizione alla procedura di VIA ed al dimezzamento delle soglie di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 si applicano ai seguenti progetti di cui agli Allegati alla LR n. 9 del 1999:

- A.1. 5) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
- A.2. 3) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alle operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1;
- A.2. 4) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, limitatamente alle operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1;
- B.1. 4) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
- B.1. 7) Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;
- B.2. 14) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
- B.2. 16) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

- B.2. 17) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
- B.2. 22) Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
- B.2. 23) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
- B.2. 24) Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
- B.2. 25) Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- B.2. 26) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- B.2. 27) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès e porcellane, di capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m<sup>3</sup> e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m<sup>3</sup>;
- B.2. 52) Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006), limitatamente alle operazioni di all'allegato B, lettere D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1;
- B.2. 53) Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006), limitatamente alle operazioni di all'allegato B, lettere D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1;

In tali territori comunali, inoltre, le disposizioni relative alla diretta sottoposizione alla procedura di VIA ed al dimezzamento delle soglie di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 si applicano ai progetti, di nuova realizzazione, elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 alla LR n. 9 del 1999 che sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'art. 269 del D. Lgs. n. 152 del 2006 ovvero all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-Bis della parte seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006 relativamente alle emissioni di PM10 e di NO<sub>2</sub>.

- b) si intendono i territori dei comuni in cui è superato, in almeno una stazione di monitoraggio, il valore medio della concentrazione dei Nitrati per il quadriennio 2008-2011 (media dei valori medi annui) di 50 mg/l. Infatti, ai sensi dell'art. 10 della direttiva

91/676/CEE; gli Stati membri devono presentare, ogni quattro anni, una relazione alla Commissione europea sullo stato di attuazione della Direttiva sul territorio nazionale che contiene, tra l'altro, i risultati del monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. Per l'ultimo quadriennio, 2008-2011, tale relazione è stata consegnata nel corso dell'anno 2012, contestualmente ai dati del monitoraggio delle acque. Per quanto riguarda le acque superficiali, i valori medi annui nel quadriennio 2008-2011 non superano mai i 50 mg/l. Ciò significa secondo gli ultimi dati disponibili (2012) i seguenti comuni:

- 1) Crespellano
- 2) Cesena
- 3) Forlì
- 4) Castelfranco Emilia
- 5) Castelnuovo Rangone
- 6) Formigine
- 7) Modena
- 8) San Cesario sul Panaro
- 9) Sassuolo
- 10) Vignola
- 11) Alseno
- 12) Borgonovo Val Tidone
- 13) Podenzano
- 14) Pontenure
- 15) Sarmato
- 16) Collecchio
- 17) Fontevivo
- 18) Montechiarugolo
- 19) Noceto
- 20) Parma
- 21) Castel bolognese
- 22) Faenza
- 23) Montecchio Emilia
- 24) Reggio nell'Emilia
- 25) Rimini

In tali territori comunali le disposizioni relative alla diretta sottoposizione alla procedura di VIA ed al dimezzamento delle soglie di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 si applicano esclusivamente ai progetti che presentano emissioni di nitrati e cioè ai seguenti progetti di cui agli Allegati alla LR n. 9 del 1999:

- A.2. 10) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- 85.000 posti per polli da ingrasso,
  - 60.000 posti per galline;
  - 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
  - 900 posti per scrofe;
- B.2. 5) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a:
- 1.000 avicoli;
  - 800 cunicoli;

- 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe,
- 300 ovicaprini;
- 50 posti bovini;

**7. Zone a forte densità demografica:**

Per zone a forte densità demografica si intendono, utilizzando la definizione di zone densamente popolate definito da Eurostat (European Statistics on Income and Living Conditions, Eu –Silc) ed utilizzato da ISTAT, i territori comunali a densità superiore a 500 abitanti per Km<sup>2</sup> e con ammontare complessivo di popolazione di almeno 50.000 abitanti. In tal caso i Comuni interessati risultano essere i seguenti:

1. Bologna;
2. Modena;
3. Parma;
4. Reggio nell'Emilia;
5. Rimini;
6. Forlì;
7. Piacenza;
8. Carpi.

**8) Zone di importanza storica, culturale e archeologica:**

Per zone di importanza storica, culturale e archeologica si intende:

- le aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6luglio 2002, n. 137*), nonché gli immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del medesimo D. Lgs. n. 42 del 2004;
- le aree soggette a tutela archeologica di cui all'art. 10, comma 3, lettere a) e d) del D. Lgs. n. 42 del 2004;
- gli immobili e le aree di cui all'art. 10, comma 3, lettere a) e d) del D. Lgs. n. 42 del 2004 dichiarate di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del medesimo D. Lgs. n. 42 del 2004.

**10) Aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche:**

Per aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche si intende le aree appartenenti al demanio idrico dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche.

C) In primo luogo, le disposizioni della lettera d) del comma 1 del rinnovato art. 4 della LR n. 9 del 1999, introdotta al fine di tenere conto degli impatti cumulativi come disposto dall'Allegato III della Direttiva 2011/92/CE secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 93 del 2013 della Corte Costituzionale 2011/92/CE, dispone per i progetti, di nuova realizzazione, elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 la diretta sottoposizione alla procedura di VIA di cui al Titolo III della legge regionale n. 9 del 1999 qualora essi siano realizzati in ambiti territoriali in cui siano localizzati interventi, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, appartenenti alla medesima tipologia progettuale:

- entro un raggio di un chilometro per i progetti puntuali o

- entro una fascia di un chilometro per i progetti lineari, ad esclusione delle infrastrutture a rete funzionalmente connesse al progetto.

Si sottolinea che tale disposizione si applica esclusivamente per progetti, di nuova realizzazione, che appartengano alla medesima tipologia progettuale ricompresa negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della legge regionale n. 9 del 1999.

In secondo luogo, le disposizioni della lettera e) del comma 1 del rinnovato art. 4 della LR n. 9 del 1999, introdotta al fine di tenere conto di quanto disposto dall'Allegato III della Direttiva 2011/92/CE secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 93 del 2013 della Corte Costituzionale 2011/92/CE, dispone per i progetti, di nuova realizzazione, elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 la diretta sottoposizione alla procedura di VIA di cui al Titolo III della legge regionale n. 9 del 1999 qualora essi rientrino nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) limitatamente ai progetti, di nuova realizzazione, inerenti ad impianti (stabilimenti) di cui all'art. 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

In terzo luogo, le disposizioni della lettera e) del comma 1 del rinnovato art. 4 della LR n. 9 del 1999, introdotta al fine di tenere conto di quanto disposto dal punto 3 dall'Allegato III della Direttiva 2011/92/CE secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 93 del 2013 della Corte Costituzionale 2011/92/CE, dispone la diretta sottoposizione alla procedura di VIA di cui al Titolo III della legge regionale n. 9 del 1999 per i progetti, di nuova realizzazione, qualora il proponente valuti che lo richiedano le caratteristiche dell'impatto potenziale ai sensi del punto 3 dell'Allegato D.

Infine si sottolinea che la modifica introdotta con la riscrittura del comma 1 dell'art. 4 ter della legge regionale n. 9 del 1999 dispone che le soglie dimensionali degli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 (in analogia a quanto disposto dalle norme previgenti per le aree naturali protette e per le zone SIC e ZPS) sono ridotte del 50% nel caso in cui i progetti ricadono all'interno delle aree di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) e cioè per le seguenti aree:

- 1) zone umide;
- 2) zone costiere;
- 3) zone montuose e forestali;
- 4) aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite ai sensi della vigente normativa;
- 5) zone classificate o protette dalla vigente legislazione; aree designate SIC (Siti di importanza comunitaria) in base alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e aree designate ZPS (Zone di protezione speciale) in base alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
- 6) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già stati superati;
- 7) zone a forte densità demografica;
- 8) zone di importanza storica, culturale e archeologica;
- 9) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche (al proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, tutte le acque sono pubbliche).

Giuseppe Bortone